Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (Dr.ssa Stefana), sentenza n. 350 del 7.03.2018

**Falsità materiale commessa da privati - Truffa aggravata ex artt. 640, comma 2, n. 1 e 61 n. 9 - configurazione**

Si configurano i reati di falsità materiale commessa da privati e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e in violazione dei doveri inerenti il pubblico servizio nella fattispecie in cui un farmacista procuri fraudolentemente sostanze dopanti di cui all’art. 2, comma 1 Legge 376/2000, inducendo in errore l’ASL (organismo preposto al controllo e all’erogazione del corrispettivo in denaro dei farmaci), conseguendo un ingiusto profitto, rappresentato dal guadagno netto della vendita dei predetti farmaci ad azione anabolizzante, con ingente danno a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

**Servizio farmaceutico – divieto di superare dosi massime – dovere di fonte legale e convenzionale**

Sussiste un dovere di fonte legale e convenzionale in capo ai farmacisti di sindacare il contenuto della prescrizione. Tale obbligo deriva dagli artt. 34 comma 3 e 40 del R.D. 30 settembre 1938 n. 1706, regolamento per il servizio farmaceutico che impone il divieto per il farmacista di superare le dosi massime indicate dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana, che ha natura di regolamento generale.

Sono considerati medicinali a dose per gli effetti della vendita al pubblico anche i medicamenti composti e le specialità medicinali messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore, e non solo i preparati galenici.

*[Fattispecie nella quale alcuni farmacisti somministravano quantitativi eccezionali di fiale di ormone della crescita a fronte di prescrizioni recanti abitualmente identici nomi di pazienti e medici, in raffronto alla non perspicua entità delle prescrizioni totali dell’ormone della crescita presentate per singolo negozio e nelle farmacie della provincia bresciana secondo i dati del censimento A.S.L.]*